Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Venerdì, 21 ottobre** | **Numero 248**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40	semestre L. 24	trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45	» 26	» 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) 90	» 50	» 20

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

. . . .

PARTE II - Decreti varî - Disposizioni e Comunicazioni diverse

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 6 ottobre 1921, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria per la provincia di Perugia.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione della provincia di Perugia, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e di condurre a termine i numerosi ed importanti affari di cui ha iniziata la trattazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 31 maggio 1921 con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Perugia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Perugia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, contenente provvedimenti vari contro la disoccupazione, con cui sono destinate lire 500 milioni alla esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, mediante mutui da accordare dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Casse di risparmio gestite dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia;

Visto l'art. 10 della legge stessa, per cui è stato costituito un Comitato interministeriale, assistito da una Giunta tecnica, al fine di coordinare il piano delle opere pubbliche in relazione alle esigenze delle singole regioni ed alle condizioni del mercato del lavoro;

Di concerto con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e delle terre liberate;

A termini dell'art. 37 della legge succitata;

DECRETA:

Art. 1.

La Giunta tecnica che deve assistere il Comitato interministeriale per coordinare il piano di opere pubbliche in relazione alle esigenze delle singole regioni e anche alle condizioni del mercato di lavoro, è costituito come appresso:

a) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) il presidente dell'Associazione nazionale degli ingegneri italiani;

c) il presidente dell'Associazione dei Comuni italiani;

d) tre membri del Consiglio superiore del lavoro;

e) sei membri scelti tra persone di particolare competenza nei problemi del lavoro e della produzione.

Art. 2.

Per assistere il Comitato interministeriale nel finanziamento delle opere pubbliche, è costituita una Commissione allo scopo di:

a) preordinare il riparto dei mutui fra gli Istituti indicati nell'art. 1° della legge citata;

b) agevolare il finanziamento provvisorio e la conclusione dei mutui fra i singoli Istituti finanziatori e gli Enti mutuatari;

c) assicurare il coordinamento nella concessione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e col Consorzio di credito per le opere pubbliche, e stimolare l'intervento degli Istituti locali di credito e particolarmente delle Casse di risparmio nel finanziamento delle opere pubbliche interessanti le singole regioni.

Art. 3.

Della Commissione finanziaria fanno parte i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti, della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Associazione delle Casse di risparmio e della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Art. 4.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri si provvederà alla nomina dei membri della Giunta tecnica e della Commissione finanziaria.

Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina dei segretari.

Art. 5.

Alle spese occorrenti pel funzionamento della Giunta tecnica e della Commissione finanziaria si provvederà con i fondi autorizzati dall'art. 12 della legge citata.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 settembre 1921

Il presidente del Consiglio
BONOMI.

Visto, il ministro del tesoro:
DE NAVA.

Visto, il ministro dell'agricoltura:
MAURI.

Visto, il ministro del lavoro e previdenza sociale:
BENEDUCE.

Visto, il ministro dei lavori pubblici:
MICHELI.

Visto, il ministro industria e commercio:
BELOTTI.

Visto, il ministro delle terre liberate:
RAINERI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, contenente provvedimenti vari contro la disoccupazione;

Visto il decreto Presidenziale in data 20 settembre 1921 col quale vengono emanate disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Giunta tecnica che dovrà assistere il Comitato interministeriale per coordinare il piano delle opere pubbliche in relazione alle esigenze delle singole regioni ed anche alle condizioni del mercato di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta tecnica che dovrà assistere il suddetto Comitato interministeriale è costituita dai signori:

Ing. comm. Alberto Torri, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

On. Nullo Baldini, membro del Consiglio superiore del lavoro.

On. prof. Giovanni Gronchi, id. id.

Ing. comm. Raimondo Targetti, id id.

Ing. Angelo Omodeo.

Comm. avv. Carlo Petrocchi.

On. march. Ferdinando Nunziante.

Ing. Nicola Romeo.

Comm. Guido Jung.

On. Angelo Cabrini.

Il presidente dell'Associazione degli ingegneri italiani.

Il presidente dell'Associazione dei Comuni italiani.

La Giunta eleggerà tra i propri membri il presidente ed il vicepresidente.

Art. 2.

L'ing. comm. Giovanni Battista Nobile, segretario capo del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comm. dott. Ernesto Campese, consigliere di prefettura, sono nominati segretari della Giunta tecnica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 settembre 1921.

Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 37 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, contenente provvedimenti vari contro la disoccupazione;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale in data 20 settembre 1921, col quale vengono emanate disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Attesa la opportunità di provvedere alla nomina della Commissione finanziaria che dovrà assistere il Comitato interministeriale nel finanziamento delle opere pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione finanziaria che dovrà assistere il Comitato interministeriale nel finanziamento delle opere pubbliche è costituita dai signori:

Gr. uff. Lino Galli, direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Comm. prof. Orazio Paretti, direttore generale della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Gr. uff. ing. Guido Toja, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Cav. dott. Ignazio Mormino, direttore del Credito agrario e della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Cav. gr. cr. dott. Nicola Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli.

Gr. uff. Pietro Verardo, consigliere delegato del Consorzio di credito per opere pubbliche.

On. gr. uff. march. avv. Cesare Ferrero di Cambiano, presidente Associazione Casse di risparmio.

Comm. Angelo Giussani, direttore della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde.

La Commissione eleggerà tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Icilio Rossi-Fortunati, ispettore generale nel Ministero del tesoro, ed il comm. avv. Pietro D'Angelo, capo sezione al Ministero dei lavori pubblici, sono nominati segretari della Commissione finanziaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 settembre 1921.

Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 7

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL' INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste bubbonica a Golveston (Texas S. U. A);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1913;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

Decreta:

L'Ordinanza di sanità marittima n. 6 del 1920 è revocata.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 14 ottobre 1921.

Pel ministro
A. MESSEA.

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

IL PRESIDENTE
della Commissione per i danni marittimi di guerra

Ritenuto che il commissario del Governo, con sua istanza 8 corr. mese, ha chiesto che la Commissione per i danni marittimi di guerra voglia procedere al giudizio per la legittimazione della confisca del motoscafo germanico *Lindwurm*, ed ha depositato nella segreteria della Commissione con l'istanza suddetta il fascicolo degli atti;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 5 luglio detto anno;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione per i danni marittimi di guerra dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per il giudizio concernente la legittimazione della confisca del motoscafo germanico denominato *Lindwurm*.

Roma, 12 ottobre 1921.

Il presidente
BISCARO.

Il segretario
LAMBUSIER.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte di appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 19 ottobre 1921 (Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
	—		—
Parigi	183 34	Dinari	—
Londra	99 98	Corone jugoslave	—
Svizzera	474 –	Belgio	181 —
Spagna	335 —	Olanda	8 74
Berlino	15 50	Pesos oro	18 71
Vienna	1 55	Pesos carta	8 23
Praga	27 75	New York	25 68

Oro 495 50

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 19	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	75 85	

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

IMPIEGATI CIVILI.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 21 agosto 1921:

Stevani Carlo, primo assistente del genio, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata dal 1° settembre 1921.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Rossi cav. Fedele di Luigi, colonnello, collocato a riposo per infermità proveniente da cause di servizio.

Giliberti cav. Vincenzo di Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 20 agosto 1919.

Zabert cav. Giuseppe di Sebastiano, colonnello, il R. decreto in data 14 agosto 1920, è modificato nel senso che oltre ad esser collocato a riposo, per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 ottobre 1920, l'ufficiale è dalla stessa data inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'8 aprile 1921:

Furlani cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità proveniente da cause di servizio dal 16 maggio 1920.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Barili cav. Giuseppe di Antonio, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità proveniente da cause di servizio, dal 1° ottobre 1921, e contemporaneamente inscritto nei ruoli della riserva.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Dentice Mario, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente e in quello attuale del suindicato ufficiale è, rispettivamente, portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

Oddo Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Bisoghi Pietro, sottotenente, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto, col proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Corpo sanitario militare.

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Masia Guido, capitano medico, è annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 27 maggio 1920 nella parte che riguarda la sua dispensa dal servizio attivo dal 16 giugno 1920.

Ridella Antonio, capitano medico, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 16 ottobre 1921 ed inscritto col

suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Marinucci Marino, capitano medico in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio, dal 1° luglio 1921.

Marinucci Marino, capitano medico, collocato, d'autorità, a disposizione Ministero colonie per un incarico civile in Somalia dal 1° luglio 1921.

Fiorenzo Fernando, capitano medico in aspettativa per infermità temporanee, richiamato in servizio dal 26 maggio 1921.

Cipollini Ulisse, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 25 agosto 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

D'Amico Giuseppe, tenente medico, promosso capitano medico con anzianità 28 luglio 1918 e con decorrenza per gli assegni dal 1° agosto 1918.

Con R. decreto dell'11 agosto 1921:

Labruna Francesco, tenente medico, collocato d'autorità, a disposizione Ministero colonie dal 20 novembre 1920 per un incarico civile in Eritrea.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Aondio Manlio, tenente medico, in aspettativa per infermità temporanee, richiamato in servizio dal 16 settembre 1920.

Aondio Manlio, tenente medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 4 luglio 1921.

Fischetti Giuseppe, tenente medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 settembre 1921.

UFFICIALI DI MILIZIA TERRITORIALE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

I seguenti capitani già eliminati dai ruoli, sono reintegrati nel grado già da essi rivestito con l'anzianità a fianco di ciascuno indicata:

Mangano Edoardo, anzianità 30 luglio 1916.

Scaringi Domenico, anzianità 7 aprile 1917.

Tenenti.

I seguenti tenenti già eliminati dai ruoli, sono reintegrati nel grado già da essi rivestito con l'anzianità a fianco di ciascuno indicata:

Giarusso Raimondo, anzianità 7 gennaio 1906.

Ucheddu Agostino, anzianità 11 luglio 1919.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Trolli cav. Pietro, maggiore generale, collocato in posizione di servizio ausiliario, per ragioni di età, dal 26 settembre 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Asinari di San Marzano cav. Enrico, maggiore generale, cessa dal comando della scuola militare ed è collocato a disposizione.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

I seguenti brigadieri generali cessano dal comando o dalla posizione attuale e ricevono la nuova destinazione per ognuno indicata, dal 16 ottobre 1921:

Frori cav. Orlando, comandante brigata Re, nominato comandante della scuola militare.

Anfossi cav. Paolo, a disposizione, nominato comandante della brigata Re.

Luzzatto cav. Cesare, comandante brigata Bergamo, collocato a disposizione.

Castelli cav. Riccardo, comandante brigata Regina, collocato a disposizione.

Guerra cav. Giovanni, a disposizione, nominato comandante brigata Regina.

Spreafico cav. Ferdinando, comandante brigata Ferrara, nominato comandante brigata Bergamo.

Caruso cav. Cosimo, a disposizione, nominato comandante brigata Ferrara.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 31 agosto 1921:

Fantoni cav. Giulio, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 7 giugno 1920.

Maggiori.

Con R. decreto del 14 aprile 1921:

Barverio cav. Bernardo, maggiore, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 aprile 1921.

Con R. decreto dell'8 settembre 1921:

Milano cav. Agesilao, maggiore, rimosso dal grado e dall'impiego, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917 col quale il suindicato ufficiale venne rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

I sottonominati maggiori, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Dal Re cav. Guglielmo, dal 14 maggio 1921.

Reina cav. Carlo, dal 4 giugno 1921.

Scialpi Alfredo maggiore, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Capitani.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Acotto Pietro, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 20 marzo 1921.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Carosiello Vittorio, capitano, in aspettativa per motivi speciali l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° ottobre 1921.

Comin Ettore, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 16 ottobre 1921.

Pandolfo Michelangelo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 23 maggio 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio con riserva di anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 12 giugno 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

I sottonotati capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Inzirillo Salvatore, dall'11 giugno 1921.

Lordi Gerardo, dall'11 luglio 1921.

Palermo Attilio, dal 13 aprile 1921.
Sesta Calogero, dal 9 luglio 1921.

Cosomati Filippo, capitano, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 23 febbraio 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio, con riserva di anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 1° marzo 1921.

Delli Carri Luigi, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 16 ottobre 1921.

Allione Camillo, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Stato maggiore generale del R. esercito.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Pasta cav. Alberto, colonnello, promosso in seguito brigadiere generale, intendasi richiamato dall'aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 9 gennaio 1919.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Spina Raffaele, tenente legione allievi, l'anzianità assoluta di nomina a sottotenente e l'anzianità di promozione a tenente nell'arma di fanteria sono portate rispettivamente dal 27 gennaio 1916, al 17 settembre 1915 e dal 27 ottobre 1916 al 17 giugno 1916.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Bonora Francesco, tenente, trasferito nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta dalla data del presente decreto.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Faccenda cav. Bartolomeo, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 3 marzo 1920.

Pierazzi cav. Nicolò, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 21 giugno 1921.

Tenenti generali.

Ravelli cav. Enzo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 28 luglio 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

I seguenti tenenti colonnelli in aspettativa per riduzione quadri sono richiamati in servizio effettivo, a loro domanda, dalla data per ognuno indicata:

Anelli cav. Luigi, dall'11 agosto 1921.
Cagni cav. Giorgio, dal 20 luglio 1921.
Moretti cav. Tito, dal 26 luglio 1921.

Benfratello cav. Edgardo, tenente colonnello, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Maggiori.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920

Zamara cav. Romeo, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1920.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Maraschini cav. Mario, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dall'8 aprile 1921, richiamato contemporaneamente in servizio con riserva d'anzianità e con decorrenza assegni dal 16 aprile 1921.

Laço cav. Edoardo, maggiore in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 15 maggio 1921, e, contemporaneamente richiamato in servizio con riserva di anzianità e con decorrenza assegni dal 16 maggio 1921.

Stanziano Amatore cav. Luigi, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri, dal 20 maggio 1921, e contemporaneamente richiamato in servizio con decorrenza assegni dal 1° giugno 1921.

Alberani cav. Ottaviano, maggiore, è rettificato il decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1919 nella parte che si riferisce all'anzidetto ufficiale nel senso che egli dovrà intendersi collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 ottobre 1918 e, contemporaneamente richiamato in servizio e collocato fuori quadro dall'11 luglio 1915.

Alberani cav. Ottaviano, maggiore, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919 nella parte che si riferisce al trasferimento in aspettativa per riduzione di quadri, ed al richiamo in servizio dell'anzidetto ufficiale.

Ruaz cav. Ferdinando, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 2 maggio 1921.

Valentini cav. Luigi, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 5 marzo 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Gangi cav. Domenico, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 ottobre 1920 nella parte che si riferisce al richiamo dall'aspettativa per riduzione quadri dell'anzidetto ufficiale.

Gangi cav. Domenico, maggiore in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dal 12 maggio 1921.

I seguenti maggiori in aspettativa per riduzione quadri, sono richiamati in servizio effettivo a loro domanda, dalla data a fianco di ognuno indicata:

Cappuccio cav. Pasquale, dal 5 agosto 1921.
Matricardi cav. Roberto, dal 16 ottobre 1921.

Caioli Carrara cav. Giorgio, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 1° agosto 1921.

Di Marco cav. Giuseppe, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui al R. decreto 4 luglio 1920 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Rinaldi cav. Tommaso, maggiore, ora in posizione ausiliaria speciale, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Carfì cav. Pietro, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 24 aprile 1920, trasferito in aspettativa per riduzioni di quadri, dal 24 dicembre 1920, contemporaneamente, richiamato in servizio con decorrenza assegni dal 1° gennaio 1921 e con riserva di anzianità.

Marcelli cav. Achille, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 luglio 1920.

I sottonotati maggiori fuori quadro, cessano dall'anzidetta posizione dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Brini cav. Guido, dal 30 giugno 1921.
Brancalassi cav. Attilio, dal 4 agosto 1921.
De Risi cav. Luigi, dal 25 luglio 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Berti Lodovico, capitano, annullato il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917 che lo collocava in riforma ed invece collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio a decorrere dal 20 aprile 1920.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Vidani Giovanni Battista, capitano, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 10 giugno 1916 al 12 settembre 1915.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Vittozzi Salvatore, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dall'8 aprile 1921.

Gereseto Riccardo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 6 febbraio 1919.

Mancinelli Edgardo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 7 luglio 1920, l'ufficiale è poi trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 7 dicembre 1920 ed è contemporaneamente, richiamato in servizio con riserva d'anzianità e con decorrenza assegni dal 16 dicembre 1920.

Curgiolu Enrico, capitano, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 27 giugno 1918, è convertita in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, collocato poi in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 20 gennaio 1919 ed è richiamato in servizio effettivo.

Consalvi Tito, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata, l'ufficiale stesso viene poi trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 13 maggio 1920 ed è, contemporaneamente, richiamato in servizio con decorrenza assegni dal 16 maggio 1920.

Balduccini Guido, capitano, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Re Amadio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 9 luglio 1921.

Vosi Diego, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 21 luglio 1921.

Tavassi Riccardo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 15 febbraio 1921. L'ufficiale è poi trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 7 giugno 1921 e contemporaneamente è richiamato in servizio con decorrenza assegni dal 16 giugno 1921.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Rocco Federico, dal 15 agosto 1921.
Vantini Teobaldo, dal 1° febbraio 1921.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata;

Ferrara Giuseppe, dal 10 maggio 1921.
Loasses Roberto, dal 5 luglio 1921.
Masella Ippazio, dal 15 luglio 1921.
Schirò Erfino, dal 3 agosto 1921.

Sajeva Achille, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 2 agosto 1921.

Mancino Enrico, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 12 agosto 1921.

Imbimbo Fedele, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 24 giugno 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio con decorrenza assegni dal 1° luglio 1921.

Marchiolo Pietro, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 luglio 1921.

Carolei Antonio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio e, contemporaneamente, richiamato in servizio dal 23 marzo 1920 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Lauro Achille, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 dicembre 1920.

Pedicini Gaetano, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio e, contemporaneamente, richiamato in servizio dal 7 ottobre 1920 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Ferretti Gaetano, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 maggio 1920, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 2 maggio 1921 e, contemporaneamente, richiamato in servizio con decorrenza assegni dal 16 maggio 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

I seguenti capitani, in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo, a loro domanda, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bruno Luigi, dal 3 giugno 1921.
Cappuccio Luigi, dal 29 luglio 1921.
Cortese Mario, dall'11 luglio 1921.
Giona Tommaso, dall'11 luglio 1921.
Juppa Gennaro, dall'8 agosto 1921.
Lomazzo Giovanni, dal 19 luglio 1921.
Maglienti Vittorio Emanuele, dal 20 luglio 1921.
Menzio Clemente, dal 9 luglio 1921.
Pecis Antonio, dal 1° agosto 1921.
Pennitti Alfonso, dall'11 luglio 1921.
Pacifico Michelino, dal 3 agosto 1921.
Pulizzi Giuseppe, dal 1° agosto 1921.
Raniori Alfredo, dal 26 luglio 1921.
Rinaldi Achille, dal 20 luglio 1921.
Tacchella Giuseppe, dal 19 luglio 1921.
Vetromile Carlo, dal 28 agosto 1921.

CONCORSI

Regia prefettura di Capitanata

AVVISO DI CONCORSO
al posto di sanitario presso la colonia dei coatti
DI TREMITI

E' aperto il concorso per titoli al posto di medico-chirurgo per la colonia dei coatti di Tremiti con l'annuo assegno di L. 5500 lorde oltre L. 900 annue per indennità di disagiata residenza, lire 600 annue per la tenuta dell'armadio farmaceutico, L. 1000 annue per l'incarico di ufficiale sanitario.

Quest'ultima indennità può essere tolta nel caso in cui le isole di Tremiti venissero aggregate ad un Consorzio intercomunale a termini del regolamento 19 luglio 1906, n. 465.

Il sanitario usufruisce dell'alloggio gratuito ed ha diritto alle indennità caro viveri in base alle norme vigenti.

I concorrenti dovranno far pervenire alla prefettura di Foggia, entro il 15 dicembre 1921 le loro domande in carta da bollo da L. 1 corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato gli anni 45;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato penale di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato di buona condotta morale e politica di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario;

6° certificato attestante l'adempimento degli obblighi di leva;

7° diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o copia legale;

8° tutti quei titoli che si riterranno utili a comprovare l'abilità scientifica e l'attitudine professionale.

In conformità del disposto del 3° comma dell'art. 47 del regolamento 15 luglio 1909, n. 541, per la carriera degli impiegati della Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e pel personale ad essa aggregati, la nomina è di competenza del Ministero dell'interno, sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal prefetto di Foggia secondo le norme del regolamento citato.

Il sanitario che avrà ottenuto la nomina ha i seguenti obblighi:

1. Cura gratuita ai coatti ed ai tremitesi non abienti.

2. Residenza nella Colonia dei coatti di Tremiti e prestazione della propria opera ad ogni richiesta del direttore.

3. Cura della polizia sanitaria della Colonia tanto nei tempi normali come quando si verificassero malattie infettive con tutti gli obblighi assegnati all'ufficiale sanitario comunale.

4. Tenuta dell'armadio farmaceutico secondo le norme regolamentari generali e quelle speciali della Direzione locale della colonia.

5. In genere disimpegno di tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dalle funzioni che riveste.

Il vincitore del concorso dovrà raggiungere la residenza entro trenta giorni dalla data della nomina.

Foggia, 19 settembre 1921.

Il prefetto
Regard.

Collegio Reale delle Fanciulle in Milano

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso, per titoli e per esami, ad un posto d'insegnante di lettere italiane e ad uno di storia e geografia nel Collegio Reale delle Fanciulle in Milano, con lo stipendio di annue L. 4500 (oltre l'assegno legale per carovivere).

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo di questo Reale Collegio, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica, la domanda in carta bollata da L. 1,25 corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana e di appartenenza alla Provincia annessa;

2° attestato di nascita dal quale risulti avere l'aspirante compiuto il 29° anno di età, se uomo, e il 26° se donna e non avere in entrambi i casi oltrepassato il 40° alla data di chiusura del concorso salvo che si tratti di persona che almeno dal suo 40° anno si trovi a prestare servizio utile per la pensione governativa, e si trovi nelle condizioni contemplate dall'art. 7 del R. decreto 1° aprile 1915, n. 562.

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

4° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

5° certificato di moralità rilasciato, non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

6° lauree universitarie, o diplomi, che abilitino all'insegnamento alla cattedra a cui il concorrente aspira;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico del concorrente di data non anteriore a tre anni con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4 il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare i documenti 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora e il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano a questo Reale Collegio delle fanciulle dopo la chiusura del concorso anche se presentate entro l'ultimo giorno utile ad uffici postali o ad altri uffici governativi, nè sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti richiesti, o corredate di documenti non regolari.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di esse.

Il vincitore del concorso conseguirà il posto col titolo di reggente e la reggenza durerà non meno di tre anni.

L'eletto dovrà assumere il posto entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Milano, 15 settembre 1921.

Il presidente del Consiglio direttivo
del Collegio Reale delle fanciulle in Milano
avv. Antonio Baslini.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*